



**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO**  
*PROVINCIA DI PISA*

**DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 42 DEL 06/08/2014**

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014**

L'anno **Duemilaquattordici**, il giorno sei del mese di **Agosto**, alle ore 18:00, nella sede comunale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

**(omissis il verbale)**

PRESIEDE il SINDACO dott. . TOTI GABRIELE

Dei componenti il Consiglio Comunale:

		Presente	Assente			Presente	Assente
<b>1.</b>	TOTI GABRIELE	X		<b>11.</b>	MORETTI GIORGIO	X	
				<b>12.</b>	FANTOZZI LAURA	X	
<b>2.</b>	TURINI GRAZIANO	X		<b>13.</b>	MOLA LUIGI	X	
<b>3.</b>	NARDINELLI GIULIO	X		<b>14.</b>	ROSSI AURORA	X	
<b>4.</b>	BONCIOLINI CHIARA	X		<b>15.</b>	GIOSAFAT SCADUTO		X
<b>5.</b>	GROSSI FEDERICO	X		<b>16.</b>	DE MONTE CRISTINA	X	
<b>6.</b>	NELLI ANDREA	X		<b>17.</b>	TRASSINELLI LUCA	X	
<b>7.</b>	BOLDRINI DAVID	X		<b>18.</b>			
<b>8.</b>	MEROLA LIDA	X		<b>19.</b>			
<b>9.</b>	MAFFEI VERONICA	X		<b>20.</b>			
<b>10.</b>	BERTONCINI ANTONIO	X		<b>21.</b>			
						<b>16</b>	<b>1</b>

ne risultano **PRESENTI** n. 16 e **ASSENTI** n. 1.

**PARTECIPA** il dott. ANTONIO PELLEGRINO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato della redazione del verbale.

## ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

RICHIAMATO l'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che istituisce, a decorrere dal 01.01.2014, la Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che a decorrere dal 01.01.2014, dispone l'abrogazione a soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto dall'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

DATO ATTO che, per quanto previsto dai comma 641 e segg. della Legge n. 147 del 27.12.2013:

- il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
- per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti, di realizzazione e di gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro chiusura;
- il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

#### CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del comma 683, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il generico riferimento all'“autorità competente” si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'autorità dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006;
- nel caso in cui detta autorità non sia stata istituita o non sia comunque funzionante, l'approvazione del Piano finanziario compete al Consiglio Comunale, trattandosi di atto di programmazione a carattere generale a norma dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000;
- la L.R. 28 dicembre 2011, n. 69, ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ambito territoriale ottimale Toscana Costa;
- detta Autorità non è tuttavia operativa per l'esercizio unitario delle funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti, non avendo ancora provveduto all'affidamento del servizio medesimo nell'ambito territoriale ottimale di competenza;

- si rende pertanto necessario che il Consiglio Comunale provveda all'approvazione del suddetto Piano, quale autorità competente;

VISTO lo schema di Piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, redatto dal servizio ambiente nell'osservanza delle disposizioni dettate dall'art.8 del D.P.R n. 158 27.04.1999, in cui sono stati determinati i costi del servizio ripartiti in costi fissi e costi variabili (allegato A);

DATO ATTO che il predetto piano finanziario rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe del tributo e per il loro adeguamento annuo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 651, in base al quale il Comune nella commisurazione della tariffa si avvale del metodo normalizzato, di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

DATO ATTO che i punti essenziali per la determinazione delle tariffe sono che:

- la tariffa sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;
- la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo tale che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli di smaltimento e di gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro chiusura;
- la determinazione delle tariffe si articola nelle seguenti fasi:
  - a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
  - b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
  - c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e non domestiche;
  - d) calcolo delle voci tariffarie fisse e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

VISTO che sulla base del Piano Finanziario suindicato, finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2014, sono state determinate le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche (allegato B);

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/1997 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO lo schema del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) (allegato C);

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01.01.2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Rilevato che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono iscritte in bilancio;

Visto il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato D);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte dei Responsabili del Settore n. 4 e n. 3 espressi sulla proposta di delibera relativa all'approvazione del presente atto, in base alle rispettive competenze e riguardanti rispettivamente: per il primo il piano finanziario (allegato A), per il secondo le tariffe e lo schema di regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegati al presente atto;

VISTO il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Settore n. 3 espresso sulla proposta di delibera relativa all'approvazione del presente atto, che si allega;

VISTO che i predetti pareri sono resi nel rispetto delle disposizioni dettate dagli art. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni;

VISTO che il Ministero con nota del 15 luglio 2014 ha reso noto che nel corso della riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 10 luglio 2010 è stato espresso PARERE FAVOREVOLE (ai sensi dell'articolo 151, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) su conforme richiesta pervenuta dall'A.N.C.I. sull'ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2014;

Udito l'intervento del Sindaco il quale propone il seguente emendamento al presente atto: *"Concedere alle associazioni culturali e di volontariato, che presenteranno lo Statuto regolarmente"*

*registrato ed il Bilancio corredato dal verbale di approvazione da parte del direttivo, le seguenti riduzioni:*

- *riduzione dell'80% della superficie tassabile per le sedi con superficie superiore a 500 mq.*
- *riduzione del 40% della superficie tassabile per le sedi con superficie superiore a 300 mq.*
- *riduzione del 20% della superficie tassabile per le sedi con superficie superiore a 100 mq."*
- 

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti UNANIMI, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

### **DELIBERA**

Di approvare l'emendamento alla proposta di delibera relativa all'adozione del presente atto così come proposto dal Sindaco;

Pertanto:

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Mola, Rossi, De Monte, Trassinelli), astenuti nessuno, su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, il Piano Finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014 e la ripartizione fra costi fissi e variabili e tra utenze domestiche e non domestiche, come da allegato che forma parte integrante della presente deliberazione (allegato A).

2. DI DETERMINARE le tariffe massime per l'anno 2014, come riportate nell'allegato al presente atto (allegato B).

3. DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato al presente atto (allegato C), integrato dalle modifiche apportate all'art. 6 a seguito dell'emendamento approvato e come di seguito riportato:

*“Concedere alle associazioni culturali e di volontariato, che presenteranno lo Statuto regolarmente registrato ed il Bilancio corredato dal verbale di approvazione da parte del direttivo, le seguenti riduzioni:*

- *riduzione dell'80% della superficie tassabile per le sedi con superficie superiore a 500 mq.*
- *riduzione del 40% della superficie tassabile per le sedi con superficie superiore a 300 mq.*
- *riduzione del 20% della superficie tassabile per le sedi con superficie superiore a 100 mq."*

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 11, comma 1 della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal

Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 211/2011.

5. DI ALLEGARE il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato D).

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

### ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

Con:

voti favorevoli n. 12;

voti contrari n. 4 (Mola, Rossi, De Monte, Trassinelli);

astenuti nessuno;

su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

### ***DELIBERA***

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

ANTONIO PELLEGRINO

IL SINDACO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.